

DECRETO 4 ottobre 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Foschi Giorgia e la relativa documentazione allegata.

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts» in studi europei (studi ispanici e francesi) viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dal Queen Mary and Westfield College dell'Università di Londra;

Considerato che la sig.ra Foschi Giorgia ha conseguito il 13 luglio 1995 il «Post Graduate Certificate in Education» presso l'Università del Kent a Canterbury e che detto titolo e da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 3 gennaio 1996, dal console italiano in Londra che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di maturità linguistica rilasciato dal liceo linguistico «Deledda» di Genova;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 settembre 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative, considerato che nel *curriculum* scolastico della migrante c'è anche un diploma di maturità conseguito in Italia;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Foschi Giorgia, nata a Genova il 14 febbraio 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 4 ottobre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A6987

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 settembre 1996.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, e in particolare la norma che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immutabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 20 dicembre 1995;

Sentiti gli enti locali interessati come previsto dal citato decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno comprendente i comuni di Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

Il piano è composto di numero diciotto tavole fotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro. VELTRONI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 348*

96A6989

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 1996.

Disciplina della raccolta dei funghi entro il perimetro della riserva naturale integrale di Sasso Fratino nonché nell'area del Monte Penna nella riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971 di istituzione della riserva naturale integrale di Sasso Fratino e i successivi decreti ministeriali 25 settembre 1980 e 15 aprile 1983 di ampliamento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1977 che costituisce la riserva naturale integrale di Sasso Fratino in riserva biogenetica;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1977 con il quale i boschi da seme di Campigna e di Badia Prataglia sono, tra gli altri, dichiarati riserve biogenetiche;

Visto l'art. 31 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 «Legge quadro sulle aree protette» che affida al Corpo forestale dello Stato attraverso le strutture dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali la gestione delle riserve naturali biogenetiche ricadenti nei parchi nazionali;

Vista la legge n. 491 del 4 dicembre 1993 concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994 concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 6 della legge n. 352 del 23 agosto 1993 concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati;

Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2 aprile 1996 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993;

Considerato che, essendo la gestione ex-ASFED, ai sensi della sopra richiamata legge n. 394/1991, organismo di gestione del complesso delle riserve naturali biogenetiche delle foreste casentinesi;

Attesa la necessità di vietare o regolamentare la raccolta dei funghi all'interno delle riserve biogenetiche casentinesi;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la raccolta dei funghi entro il perimetro della riserva naturale integrale di Sasso Fratino (Ha 764), nonché nell'area del Monte Penna (Ha 209) nella riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia, individuate nell'allegato cartografico.

Art. 2.

Nel restante territorio romagnolo delle riserve naturali biogenetiche casentinesi la raccolta dei funghi è consentita secondo i tempi, le quantità e i modi stabiliti dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 2 aprile 1996, n. 6, fatti salvi ulteriori divieti di raccolta che potranno essere adottati secondo quanto previsto dall'art. 8, punto 2, della stessa legge.

Roma, 12 agosto 1996

Il direttore generale: INCORONATO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 146*